



Decreto Dirigenziale n. 47 del 26/02/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZAMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICA NON SOSTANZIALE
IMPIANTO EOLICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA (AV)
NELLE LOC. FONTANA DEI FIORI, MONTE TRAVAGLIOSO, ZAMPA DI CAVALLO E
FONTANA DI VAUZA" - PROPONENTE WESTWIND S.R.L. - CUP 8473.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. [77 del 16 dicembre 2011](#), è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 del presente decreto;
- h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 228231 del 09/04/2019 contrassegnata con CUP 8473, la Westwind S.r.l., con sede in Via Diocleziano 107 nel Comune di Napoli, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la Valutazione di Incidenza, relativa al progetto di *“Modifica non sostanziale impianto eolico da realizzare nel Comune di Conza della Campania (AV) nelle loc. Fontana dei Fiori, Monte Travaglioso, Zampa di Cavallo e Fontana di Vauza”*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Rita Console, funzionario dello STAFF 50 17 92;
- c. che con nota prot. reg. n. 257065 del 19/04/2019, trasmessa in pari data a mezzo pec a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. che nel termine di cui sopra sono pervenute le osservazioni trasmesse:
 - dal Comune di Conza della Campania, acquisite al prot. reg. n. 356899 del 06/06/2019;
 - dal Comitato *Terrae Compsanae*, acquisite al prot. reg. n. 357711 del 06/06/2019;
 - dall'Associazione *Io Voglio Restare in Irpinia*, acquisite al prot. reg. n. 357847 del 06/06/2019;
- e. che è stato acquisito, altresì, il parere dell'Autorità di Bacino della AdB Puglia al prot. reg. n. 379931 del 17/06/2019;
- f. che a fronte di specifica richiesta di integrazioni tecniche prot. reg. n. 420672 del 03/07/2019, la Westwind S.r.l. ha richiesto, con nota acquisita al prot. reg. n. 511177 del 22/08/2019, sospensione dei termini per un periodo di gg. 90;
- g. che la suddetta richiesta è stata accolta – a far data dalla presentazione della stessa - come comunicato al proponente con nota dello STAFF 50 17 92 prot. reg. n. 559511 del 20/09/2019;
- h. che la Westwind S.r.l. ha trasmesso le integrazioni tecniche richieste con nota acquisita al prot. reg. n. 572538 del 26/09/2019;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 19/11/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
“L'istruttore Console ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Considerata l'assenza dell'istruttore si dà lettura in Commissione della scheda istruttoria predisposta dalla dott.ssa Console e della relativa proposta di parere formulata dalla stessa.
Nella scheda istruttoria redatta dalla dott.ssa Console si dà atto che da tutta la documentazione allegata all'istanza e dal riscontro delle integrazioni prodotte dal proponente emergono le seguenti considerazioni.
Lo studio preliminare ambientale (pag. 103) si conclude riportando che “la variante proposta risulta oltre che sostenibile migliorativa rispetto all'alternativa zero ovvero la realizzazione del progetto nella sua configurazione già approvata e quindi si ritiene di escludere il ricorso alla procedura di VIA”, inoltre in relazione agli impatti cumulativi (pag. 43) si riporta che “il progetto originario autorizzato e, conseguentemente, la presente proposta di variante non interferiscono con altri

progetti in esercizio, in corso di realizzazione o in progettazione nel comune di Conza della Campania e nei comuni limitrofi”.

Anche alla richiesta integrazioni (punti 2 e 3) inerente, appunto, chiarimenti in merito agli effetti cumulativi dovuti alle interferenze con altri aerogeneratori già realizzati nella zona, ai quali fanno riferimento anche le osservazioni pervenute, si risponde che “Il progetto è stato già sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ottenendo parere favorevole di Compatibilità Ambientale e di Valutazione di Incidenza con Decreto Dirigenziale della Regione Campania (A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile) n. 49 del 11/06/2014”.

Pertanto, la cosiddetta “opzione zero” da considerare nelle valutazioni è quella del progetto già autorizzato: da tutto ciò si deduce che le interferenze con gli altri parchi, sia di progetto che esistenti, ed i conseguenti impatti cumulativi già sono stati valutati dall’Autorità Competente nella precedente valutazione conclusasi favorevolmente. Vale inoltre la pena sottolineare che il nuovo progetto di variante, configurandosi sostanzialmente in una variante in minus (il numero degli aerogeneratori passa infatti da 8, nell’ipotesi del progetto originario, a 5 nell’ipotesi di variante), riduce considerevolmente le interferenze con gli altri parchi eolici. Per quanto attiene i rendering fotografici è possibile far riferimento a quanto prodotto in riscontro al punto 11 della nota prot. 2019.0420672 del 03/07/2019.”

Tale riscontro, non supportato neanche dai grafici richiesti, non è esaustivo in quanto dall’analisi istruttoria condotta sul GIS (vedi allegati stralci planimetrici) emerge ad esempio che gli aerogeneratori N. 2, 4 e 7, aerogeneratori non eliminati in variante, sono più prossimi rispetto agli aerogeneratori N. 3, 5 e 8, aerogeneratori eliminati in variante, dagli aerogeneratori del campo eolico già realizzato ai confini con Castelnuovo di Conza e precisamente risultano a distanza inferiore ad un chilometro (precisamente l’aerogeneratore N. 2 è ad una distanza di circa 650 m dall’aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui, l’aerogeneratore N. 4 è ad una distanza di circa 630 m dall’aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui e l’aerogeneratore N. 7 è ad una distanza di circa 900 m dall’aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui).

Inoltre, l’aerogeneratore N.4 risulta a ridosso della zona P4 per pericolosità frana (si rammenta che tutta l’area è anche in zona 1 per sismicità).

È presumibile che aerogeneratori con ingombro maggiore (+ 24 m diametro rotore, + 50% area spazzata) aumentano le interferenze con gli altri aerogeneratori limitrofi già realizzati generando un maggiore effetto cumulo rispetto al progetto autorizzato.

Tanto premesso alla “opzione zero” ovvero la realizzazione del progetto precedentemente autorizzato, asserita dal proponente (il proponente, tra l’altro, non motiva nello specifico l’eliminazione degli aerogeneratori N. 3, 5 e 8 a fronte di altri tre degli otto totali ma riporta solo che “in particolare lo scopo della presente variante progettuale è garantire il miglior sfruttamento della risorsa eolica del sito di Conza della Campania in modo tale da ottimizzare sia la disponibilità energetica, sia la qualità del servizio elettrico prodotto, fronteggiando così, le sempre crescenti richieste di energia “pulita” da parte dell’utenza pubblica e privata”) si intravedono, ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale, altre alternative possibili quali quelle che si basano sull’eliminazione degli aerogeneratori che per la loro localizzazione, considerando i nuovi modelli sopra descritti, potrebbero generare un maggiore impatto.

Per quanto concerne il riscontro alla richiesta integrazioni (punto 5 e 6), anche in questo caso non viene considerato, ai fini della compatibilità ambientale, un lay-out (sempre nell’ambito di 5 aerogeneratori sugli 8 autorizzati) in variante alternativo a quello proposto.

Inoltre, lo studio, appunto, inerente l’effetto “shadow flickering” fatto, considerato il lay-out dei 5 aerogeneratori scelti, risulta essere molto lacunoso ed approssimativo, non si comprende, nella prima fase di calcolo, come da 33 recettori sensibili (dai 52 totali individuati ai quali vengono sottratti 19 perché situati al di fuori del cono d’ombra) si passa poi a soli 12 recettori. Risulta poco chiara ed approssimativa anche la seconda fase di studio in relazione ai singoli casi specifici dove si afferma che ostacoli naturali quali alberi (a prescindere che possono essere “ostacoli” non permanenti non si riporta se sempreverdi o meno né il numero, né la posizione etc.) portano, in alcuni casi, ad abbattere “il monte ore totali portandolo al di sotto delle soglie evidenziate ed in altri

casi ad annullare completamente effetto di flickering”, non si riporta analiticamente come si annulla l’effetto.

Il riscontro, poi, alla richiesta integrazioni N. 11 non è esaustivo; i rendering realizzati non ci danno una visione di inserimento paesaggistico chiara e netta tale da poter effettuare un confronto tra la situazione ante e post variante.

Ricordando, poi, che tutta l’area ha un’alta valenza naturalistica perché prossima al lago di Conza, oasi wwf, zona SIC e ZPS che vanta un’elevata biodiversità vegetazionale e faunistica, dove nidificano il Biancone, il Nibbio Reale ed il Nibbio Bruno anche l’aumento per ogni singolo aerogeneratore del 50% dell’area spazzata risulta un fattore di alta criticità.

In conclusione si può affermare che non è stato fornito, specifico per questa variante, così come richiesto, uno studio dettagliato e analitico in funzione del potenziale effetto cumulativo (DGR 532/16), dell’inserimento paesaggistico, dell’impatto naturalistico e avifaunistico (che avrebbe potuto, ad esempio, far scegliere di eliminare un aerogeneratore più prossimo al lago al posto di un altro più lontano oppure avrebbe potuto orientare la scelta, in funzione di evitare un’eventuale disboscamento, di eliminare un aerogeneratore localizzato in area boscata a posto di un altro etc.) che avvalori il lay-out con le turbine 1, 2, 4, 6 e 7 a fronte di un altro, in altre parole si ritiene che solo da un’analisi globale che tenga conto di tutti i fattori sopra citati si possa scegliere il lay-out de quo più compatibile ai fini della tutela dell’ambiente.

Inoltre, anche la cosiddetta “opzione zero” indicata dal proponente è attualmente non certa in quanto il parere di compatibilità ambientale VIA-VI, espresso con il D.D. 49 del 11.06.2014 dotato di validità quinquennale, è scaduto ed il proponente a tal proposito ha richiesto una proroga di ulteriori 5 anni che è in esame da parte dell’Autorità competente.

Per tutto quanto sopra esposto il tecnico istruttore propone alla Commissione di assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza.

La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla dott.ssa Console e della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza per le seguenti motivazioni:

Lo studio preliminare ambientale (pag. 103) si conclude riportando che “ la variante proposta risulta oltre che sostenibile migliorativa rispetto all’alternativa zero ovvero la realizzazione del progetto nella sua configurazione già approvata e quindi si ritiene di escludere il ricorso alla procedura di VIA”, inoltre in relazione agli impatti cumulativi (pag. 43) si riporta che “il progetto originario autorizzato e, conseguentemente, la presente proposta di variante non interferiscono con altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o in progettazione nel comune di Conza della Campania e nei comuni limitrofi”.

Anche alla richiesta integrazioni (punti 2 e 3) inerente, appunto, chiarimenti in merito agli effetti cumulativi dovuti alle interferenze con altri aerogeneratori già realizzati nella zona, ai quali fanno riferimento anche le osservazioni pervenute, si risponde che “ Il progetto è stato già sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ottenendo parere favorevole di Compatibilità Ambientale e di Valutazione di Incidenza con Decreto Dirigenziale della Regione Campania (A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile) n. 49 del 11/06/2014.

Pertanto, la cosiddetta “opzione zero” da considerare nelle valutazioni è quella del progetto già autorizzato: da tutto ciò si deduce che le interferenze con gli altri parchi, sia di progetto che esistenti, ed i conseguenti impatti cumulativi già sono stati valutati dall’Autorità Competente nella precedente valutazione conclusasi favorevolmente. Vale inoltre la pena sottolineare che il nuovo progetto di variante, configurandosi sostanzialmente in una variante in minus (il numero degli aerogeneratori passa infatti da 8, nell’ipotesi del progetto originario, a 5 nell’ipotesi di variante), riduce considerevolmente le interferenze con gli altri parchi eolici. Per quanto attiene i rendering fotografici è possibile far riferimento a quanto prodotto in riscontro al punto 11 della nota prot. 2019.0420672 del 03/07/2019.”

Tale riscontro, non supportato neanche dai grafici richiesti, non è esaustivo in quanto dall’analisi istruttoria condotta sul GIS (vedi allegati stralci planimetrici) emerge ad esempio che gli

aerogeneratori N. 2, 4 e 7, aerogeneratori non eliminati in variante, sono più prossimi rispetto agli aerogeneratori N. 3, 5 e 8, aerogeneratori eliminati in variante, dagli aerogeneratori del campo eolico già realizzato ai confini con Castelnuovo di Conza e precisamente risultano a distanza inferiore ad un chilometro (precisamente l'aerogeneratore N. 2 è ad una distanza di circa 650 m dall'aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui, l'aerogeneratore N. 4 è ad una distanza di circa 630 m dall'aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui e l'aerogeneratore N. 7 è ad una distanza di circa 900 m dall'aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui).

Inoltre, l'aerogeneratore N.4 risulta a ridosso della zona P4 per pericolosità frana (si rammenta che tutta l'area è anche in zona 1 per sismicità).

È presumibile che aerogeneratori con ingombro maggiore (+ 24 m diametro rotore, + 50% area spazzata) aumentano le interferenze con gli altri aerogeneratori limitrofi già realizzati generando un maggiore effetto cumulo rispetto al progetto autorizzato.

Tanto premesso alla "opzione zero" ovvero la realizzazione del progetto precedentemente autorizzato, asserita dal proponente (il proponente, tra l'altro, non motiva nello specifico l'eliminazione degli aerogeneratori N. 3, 5 e 8 a fronte di altri tre degli otto totali ma riporta solo che "in particolare lo scopo della presente variante progettuale è garantire il miglior sfruttamento della risorsa eolica del sito di Conza della Campania in modo tale da ottimizzare sia la disponibilità energetica, sia la qualità del servizio elettrico prodotto, fronteggiando così, le sempre crescenti richieste di energia "pulita" da parte dell'utenza pubblica e privata") si intravedono, ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale, altre alternative possibili quali quelle che si basano sull'eliminazione degli aerogeneratori che per la loro localizzazione, considerando i nuovi modelli sopra descritti, potrebbero generare un maggiore impatto.

Per quanto concerne il riscontro alla richiesta integrazioni (punto 5 e 6), anche in questo caso non viene considerato, ai fini della compatibilità ambientale, un lay-out (sempre nell'ambito di 5 aerogeneratori sugli 8 autorizzati) in variante alternativo a quello proposto.

Inoltre, lo studio, appunto, inerente l'effetto "shadow flickering" fatto, considerato il lay-out dei 5 aerogeneratori scelti, risulta essere molto lacunoso ed approssimativo, non si comprende, nella prima fase di calcolo, come da 33 recettori sensibili (dai 52 totali individuati ai quali vengono sottratti 19 perché situati al di fuori del cono d'ombra) si passa poi a soli 12 recettori. Risulta poco chiara ed approssimativa anche la seconda fase di studio in relazione ai singoli casi specifici dove si afferma che ostacoli naturali quali alberi (a prescindere che possono essere "ostacoli" non permanenti non si riporta se sempreverdi o meno né il numero, né la posizione ecc ecc) portano, in alcuni casi, ad abbattere "il monte ore totali portandolo al di sotto delle soglie evidenziate ed in altri casi ad annullare completamente effetto di flickering", non si riporta analiticamente come si annulla l'effetto.

Il riscontro, poi, alla richiesta integrazioni N. 11 non è esaustivo; i rendering realizzati non ci danno una visione di inserimento paesaggistico chiara e netta tale da poter effettuare un confronto tra la situazione ante e post variante.

Ricordando, poi, che tutta l'area ha un'alta valenza naturalistica perché prossima al lago di Conza, oasi wwf, zona SIC e ZPS che vanta un'elevata biodiversità vegetazionale e faunistica, dove nidificano il Biancone, il Nibbio Reale ed il Nibbio Bruno anche l'aumento per ogni singolo aerogeneratore del 50% dell'area spazzata risulta un fattore di alta criticità.

In conclusione si può affermare che non è stato fornito, specifico per questa variante, così come richiesto, uno studio dettagliato e analitico in funzione del potenziale effetto cumulativo (DGR 532/16), dell'inserimento paesaggistico, dell'impatto naturalistico e avifaunistico (che avrebbe potuto, ad esempio, far scegliere di eliminare un aerogeneratore più prossimo al lago al posto di un altro più lontano oppure avrebbe potuto orientare la scelta, in funzione di evitare un'eventuale disboscamento, di eliminare un aerogeneratore localizzato in area boscata a posto di un altro etc.) che avvalorò il lay-out con le turbine 1, 2, 4, 6 e 7 a fronte di un altro, in altre parole si ritiene che solo da un'analisi globale che tenga conto di tutti i fattori sopra citati si possa scegliere il lay-out de quo più compatibile ai fini della tutela dell'ambiente.

Inoltre, anche la cosiddetta "opzione zero" indicata dal proponente è attualmente non certa in quanto il parere di compatibilità ambientale VIA-VI, espresso con il D.D. 49 del 11.06.2014 dotato

di validità quinquennale, è scaduto ed il proponente a tal proposito ha richiesto una proroga di ulteriori 5 anni che è in esame da parte dell'Autorità competente”;

- b. che l'esito della Commissione del 19/11/2019 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Westwind S.r.l. con nota prot. reg. n. 726567 del 29/11/2019;
- c. che il proponente ha presentato osservazioni al parere espresso dalla Commissione del 19/11/2019 con nota acquisita al prot. reg. n. 763894 del 13/12/2019;

RILEVATO, altresì:

- a. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 14/01/2020, sulla base dell'istruttoria delle osservazioni presentate dal proponente svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Console e della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza per le seguenti motivazioni:

Lo studio preliminare ambientale (pag. 103) si conclude riportando che “ la variante proposta risulta oltre che sostenibile migliorativa rispetto all'alternativa zero ovvero la realizzazione del progetto nella sua configurazione già approvata e quindi si ritiene di escludere il ricorso alla procedura di VIA”, inoltre in relazione agli impatti cumulativi (pag. 43) si riporta che “il progetto originario autorizzato e, conseguentemente, la presente proposta di variante non interferiscono con altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o in progettazione nel comune di Conza della Campania e nei comuni limitrofi”.

Anche alla richiesta integrazioni (punti 2 e 3) inerente, appunto, chiarimenti in merito agli effetti cumulativi dovuti alle interferenze con altri aerogeneratori già realizzati nella zona , ai quali fanno riferimento anche le osservazioni pervenute, si risponde che “ Il progetto è stato già sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ottenendo parere favorevole di Compatibilità Ambientale e di Valutazione di Incidenza con Decreto Dirigenziale della Regione Campania (A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile) n. 49 del 11/06/2014.

Pertanto, la cosiddetta “opzione zero” da considerare nelle valutazioni è quella del progetto già autorizzato: da tutto ciò si deduce che le interferenze con gli altri parchi, sia di progetto che esistenti, ed i conseguenti impatti cumulativi già sono stati valutati dall'Autorità Competente nella precedente valutazione conclusasi favorevolmente. Vale inoltre la pena sottolineare che il nuovo progetto di variante, configurandosi sostanzialmente in una variante in minus (il numero degli aerogeneratori passa infatti da 8, nell'ipotesi del progetto originario, a 5 nell'ipotesi di variante), riduce considerevolmente le interferenze con gli altri parchi eolici. Per quanto attiene i rendering fotografici è possibile far riferimento a quanto prodotto in riscontro al punto 11 della nota prot. 2019.0420672 del 03/07/2019.”

Tale riscontro, non supportato neanche dai grafici richiesti, non è esaustivo in quanto dall'analisi istruttoria condotta sul GIS (vedi allegati stralci planimetrici) emerge ad esempio che gli aerogeneratori N. 2, 4 e 7, aerogeneratori non eliminati in variante, sono più prossimi rispetto agli aerogeneratori N. 3, 5 e 8, aerogeneratori eliminati in variante, dagli aerogeneratori del campo eolico già realizzato ai confini con Castelnuovo di Conza e precisamente risultano a distanza inferiore ad un chilometro (precisamente l'aerogeneratore N. 2 è ad una distanza di circa 650 m dall'aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui, l'aerogeneratore N. 4 è ad una distanza di circa 630 m dall'aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui e l'aerogeneratore N. 7 è ad una distanza di circa 900 m dall'aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui).

Inoltre, l'aerogeneratore N.4 risulta a ridosso della zona P4 per pericolosità frana (si rammenta che tutta l'area è anche in zona 1 per sismicità).

È presumibile che aerogeneratori con ingombro maggiore (+ 24 m diametro rotore, + 50% area spazzata) aumentano le interferenze con gli altri aerogeneratori limitrofi già realizzati generando un maggiore effetto cumulo rispetto al progetto autorizzato.

Tanto premesso alla "opzione zero" ovvero la realizzazione del progetto precedentemente autorizzato, asserita dal proponente (il proponente, tra l'altro, non motiva nello specifico l'eliminazione degli aerogeneratori N. 3, 5 e 8 a fronte di altri tre degli otto totali ma riporta solo che "in particolare lo scopo della presente variante progettuale è garantire il miglior sfruttamento della risorsa eolica del sito di Conza della Campania in modo tale da ottimizzare sia la disponibilità energetica, sia la qualità del servizio elettrico prodotto, fronteggiando così, le sempre crescenti richieste di energia "pulita" da parte dell'utenza pubblica e privata") si intravedono, ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale, altre alternative possibili quali quelle che si basano sull'eliminazione degli aerogeneratori che per la loro localizzazione, considerando i nuovi modelli sopra descritti, potrebbero generare un maggiore impatto.

Per quanto concerne il riscontro alla richiesta integrazioni (punto 5 e 6), anche in questo caso non viene considerato, ai fini della compatibilità ambientale, un lay-out (sempre nell'ambito di 5 aerogeneratori sugli 8 autorizzati) in variante alternativo a quello proposto.

Inoltre, lo studio inerente, appunto l'effetto "shadow flickering" fatto, considerato il lay-out dei 5 aerogeneratori scelti, risulta essere molto lacunoso ed approssimativo, non si comprende, nella prima fase di calcolo, come da 33 recettori sensibili (dai 52 totali individuati ai quali vengono sottratti 19 perché situati al di fuori del cono d'ombra) si passa poi a soli 12 recettori. Risulta poco chiara ed approssimativa anche la seconda fase di studio in relazione ai singoli casi specifici dove si afferma che ostacoli naturali quali alberi (a prescindere che possono essere "ostacoli" non permanenti non si riporta se sempreverdi o meno né il numero, né la posizione ecc. ecc.) portano, in alcuni casi, ad abbattere "il monte ore totali portandolo al di sotto delle soglie evidenziate ed in altri casi ad annullare completamente effetto di flickering", non si riporta analiticamente come si annulla l'effetto.

Il riscontro, poi, alla richiesta integrazioni N. 11 non è esaustivo; i rendering realizzati non ci danno una visione di inserimento paesaggistico chiara e netta tale da poter effettuare un confronto tra la situazione ante e post variante.

Ricordando, poi, che tutta l'area ha un'alta valenza naturalistica perché prossima al lago di Conza, oasi wwf, zona SIC e ZPS che vanta un'elevata biodiversità vegetazionale e faunistica, dove nidificano il Biancone, il Nibbio Reale ed il Nibbio Bruno anche l'aumento per ogni singolo aerogeneratore del 50% dell'area spazzata risulta un fattore di alta criticità.

In conclusione si può affermare che non è stato fornito, specifico per questa variante, così come richiesto, uno studio dettagliato e analitico in funzione del potenziale effetto cumulativo (DGR 532/16), dell'inserimento paesaggistico, dell'impatto naturalistico e avifaunistico (che avrebbe potuto, ad esempio, far scegliere di eliminare un aerogeneratore più prossimo al lago al posto di un altro più lontano oppure avrebbe potuto orientare la scelta, in funzione di evitare un'eventuale disboscamento, di eliminare un aerogeneratore localizzato in area boscata a posto di un altro ecc ecc) che avvalorò il lay-out con le turbine 1, 2, 4, 6 e 7 a fronte di un altro, in altre parole si ritiene che solo da un'analisi globale che tenga conto di tutti i fattori sopra citati si possa scegliere il lay-out de quo più compatibile ai fini della tutela dell'ambiente.

Inoltre, anche la cosiddetta "opzione zero" indicata dal proponente è attualmente non certa in quanto il parere di compatibilità ambientale VIA-VI, espresso con il D.D. 49 del 11.06.2014 dotato di validità quinquennale, è scaduto ed il proponente a tal proposito ha richiesto una proroga di ulteriori 5 anni che è in esame da parte dell'Autorità competente."

Il proponente ha trasmesso osservazioni al parere della Commissione V.I.A. – V.I. – V.A.S. ai sensi dell'at.10bis con pec del 09.12.2019 ed acquisite al protocollo reg. n. 0763894 del 13.12.2019.

Nelle osservazioni trasmesse dal proponente, si riporta che:

"OSSERVAZIONI (ai sensi dell'art. 10 bis L. 7/8/1990 n. 241) della Westwind S.r.l., cod. fisc. e partita IVA 04952041210, con sede in Napoli alla Via Diocleziano n. 107, in persona del legale rappresentante pro tempore l'Amministratore Unico Gaetano Femiano, assistita, rappresentata e

difesa dall'avv. Francesco Vergara, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Monte di Dio n. 66 – pec francescovergara@avvocatinapoli.legalmail.it - fax 081/2451399;

IN MERITO

alla nota prot. 726567 del 29/11/2019 del Dirigente regionale dello “Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali”, con cui è stato comunicato – ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90 – che la Commissione V.I.A. nella seduta del 19/11/2019 “ha esaminato l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA relativa al “Progetto di Modifica non sostanziale impianto eolico da realizzare nel Comune di Conza della Campania (AV) nelle loc. Fontana dei Fiori, Monte Travaglioso, Zampa di Cavallo e Fontana di Vauza, presentata da codesta società con nota acquisita al protocollo regionale n. 228231 del 09/04/2019”,

concludendo che:

“La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dalla dott.ssa Console e della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazioni di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza”.

1) Premessa e considerazioni generali

La Westwind Srl è titolare di decreto dirigenziale della Regione Campania n. 449 del 23/6/2014, di “autorizzazione unica” ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico di n. 8 aerogeneratori ed opere elettriche connesse, nel quale è confluita la valutazione di compatibilità ambientale (VIA) integrata con la Valutazione di incidenza espressa con decreto dirigenziale regionale n. 49 dell’11/6/2014.

Con istanza dl 5/4/2019, acquisita al prot. regionale n. 228231 del 9/4/2019, la Westwind Srl ha sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la valutazione di incidenza una modifica / variante in minus del progetto già approvato con i citati D.D. regionali n. 449/2014 e n. 49/2014, consistente nella eliminazione di 3 degli 8 aerogeneratori, residuando solo 5 aerogeneratori aventi inferiore altezza al mozzo (82 mt anziché 100 mt) e inferiore altezza totale (150 mt anziché 156 mt), tali che l’area totale spazzata dall’impianto eolico di 5 aerogeneratori si riduce del 9% rispetto al progetto già autorizzato.

Nell’istanza del 9/4/2019 è stato chiarito, a mezzo di puntuali relazioni ed elaborati, che la modifica proposta comporta molteplici vantaggi sotto diversi aspetti, tra cui:

- quello ambientale, consistente nel minor consumo di suolo e notevole riduzione dell’impatto acustico, nel minor impatto su popolazione e salute umana, biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio, e sulla interazione tra i citati fattori;
- quello produttivo, consistente nella elevata capacità di massimizzare la produzione di energia nei siti in cui la velocità del vento è moderata-bassa.

Lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha richiesto integrazioni documentali in data 3/7/2019 e Westwind Srl ha provveduto in conformità alle richieste pervenute, trasmettendo nota e relazione di riscontro in data 24/9/2019. Tuttavia, con la nota prot. 726567 del 29/11/2019 del Dirigente regionale dello “Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali” è stato comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, che la Commissione VIA nella seduta del 19/11/2019 ha deciso di “assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazioni di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza”.

Tale intendimento manifestato dalla Commissione VIA contrasta con le previsioni degli artt. 6 e 19 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto dalle risultanze del procedimento non risulta in alcun modo che la modifica in minus proposta “possa produrre impatti ambientali significativi e negativi”, per cui l’attivazione di una nuova procedura VIA si pone in conflitto anche con il principio del divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2 della L. n. 241/1990.

Sotto altro profilo il parere della Commissione VIA del 19/11/2019 contrasta anche con l’art. 41 Cost., in quanto limita in maniera del tutto irragionevole la libertà di iniziativa economica nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, con conseguente mancato rispetto degli obblighi internazionali di incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; in un sistema affidato al principio della libertà dell’iniziativa economica, i limiti che ad essa possono essere posti debbono essere in funzione di tutela dell’utilità sociale, della libertà, sicurezza e dignità umana; in

altri termini, i limiti all'iniziativa economica devono essere armonizzati in modo da consentire di raggiungere fini sociali e di benessere collettivo.

Non è ragionevole opinare – come avvenuto nella seduta della Commissione VIA del 19/11/2019 – che, per il solo fatto che ab origine un progetto è stato sottoposto a VIA, ogni successiva estensione o modifica debba comunque e per ciò solo essere sottoposta a tale sub-procedimento. La Commissione VIA non ha tenuto conto che, nell'ambito di una considerazione unitaria, globale e sintetica dell'intervento, il nuovo progetto costituisce una riduzione, un contenimento, un ridimensionamento del precedente: da un lato, infatti, non si ravvisa alcuna "estensione", dall'altro la "modifica" apportata è pressoché "al ribasso", nel senso di una contrazione strutturale dell'opus con conseguente minor impatto ambientale.

Sulla base di tale conclusione la Commissione VIA avrebbe dovuto escludere l'assoggettamento della modifica progettuale proposta al procedimento di VIA, in considerazione della complessiva riduzione dell'impatto ambientale recata dal nuovo progetto rispetto al pregresso, tale da non determinare alcuna "estensione" né alcuna "modifica" in senso potenzialmente deteriore per l'ambiente.

Invero l'esecuzione dei relativi lavori non è in grado di determinare ripercussioni negative sull'ambiente ulteriori rispetto a quelle già positivamente in precedenza vagliate (decreti dirigenziali regionali n. 449/2014 e n. 49/2014).

Va evidenziato che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale – in assenza di modifiche progettuali che determinino la costruzione di un impianto significativamente diverso da quello già esaminato – è superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22/11/2006, n. 6831; Cons. Stato, Sez. VI, 22/3/2012, n. 1640; in tal senso anche la Corte di Giustizia Europea con la sentenza 17/3/2011, C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Cons. Stato Sez. IV, 29/8/2019, n. 5972).

Laddove, dunque, le modifiche si sostanzino, come nella presente vicenda, in un generale ridimensionamento strutturale dell'opus anche con riferimento agli aspetti potenzialmente impattanti per gli specifici profili di sensibilità ambientale presi in considerazione, non vi è ragione di attivare il sub-procedimento di VIA, anche alla luce della valenza generale rivestita dal principio di economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 L. n. 241 del 1990 (cfr. anche Cons.

Stato Sez. IV, 26/02/2015, n. 975).

2) Violazioni procedurali

Risultano violate dall'Autorità procedente le seguenti disposizioni dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/2006:

- il comma 6, secondo cui "L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4" (per le osservazioni degli interessati sul progetto pubblicato);*
- il comma 7, secondo cui "L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6";*
- il comma 12, secondo cui "I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori".*

3) Erroneità del motivo ostativo fondato sulla pretesa scadenza dell'efficacia del D.D. di VIA-VI n. 49 dell'11/6/2014 e sul richiamo alla istanza di proroga del 13/5/2019

Deve fermamente contestarsi il motivo ostativo indicato dalla Commissione che "la cosiddetta "opzione zero" indicata dal proponente è attualmente non certa in quanto il parere di compatibilità ambientale VIA-VI, espresso con il D.D. 49 del 11.06.2014 dotato di validità quinquennale, è scaduto ed il proponente a tal proposito ha richiesto una proroga di ulteriori 5 anni che è in esame da parte dell'Autorità competente".

Innanzitutto, il parere VIA-VIA è stato assorbito nel D.D. di autorizzazione unica n. 449/2014 e ripete da esso i termini di sua efficacia, secondo quanto previsto dalla normativa speciale recata dall'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e dal D.M. MISE 10/9/2010.

In secondo luogo, poiché la disponibilità dei suoli per la realizzazione del progetto deve essere acquisita a mezzo di procedura espropriativa (il D.D. n. 449/2014 ha infatti valore di "dichiarazione

di pubblica utilità”), il termine di efficacia del parere VIA, analogamente a quanto previsto per il termine di inizio dei lavori, decorre dalla data di immissione in possesso delle aree in forza dell'adozione e notifica del decreto di espropriazione/asservimento/occupazione d'urgenza, non ancora intervenuti.

In terzo luogo, la mancata definizione dell'istanza di proroga di Westwind del 13/5/2019 non è imputabile a tale Società ma all'Autorità regionale procedente, la quale non può invocare tale circostanza per giustificare l'assoggettamento a VIA della variante richiesta.

Sotto tale profilo il parere della Commissione VIA del 19/11/2019 si pone in evidente violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990, ultimo periodo, ai sensi del quale “Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione”.

Infatti l'Ufficio Valutazioni Ambientali regionale adduce quale motivo di rinvio a VIA della variante la circostanza che, ancora a distanza di oltre 6 mesi, lo stesso Ufficio ancora non ha effettuato - a causa del proprio ritardo - l'esame e la definizione dell'istanza di proroga di Westwind Srl del 13/5/2019.

La giurisprudenza, anche del T.A.R. Campania (Napoli, Sez. VII, 18/4/2014, n. 2214; C.G.A. Sicilia, 28/12/2017, n. 573; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 14/11/2013, n. 2520; Tar Lombardia - Milano, Sez. II, 12/4/2018, n. 993; idem, Sez. II, 14/11/2013, n. 2520; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, Sent., 13/6/2018, n. 6626) ha poi precisato che la P.A. non può porre a fondamento del diniego

avverso il rilascio di un provvedimento ampliativo la circostanza della mancata emanazione da parte della stessa di atti propedeutici, in quanto, così facendo, si legittimerebbe un'inibizione sine die dell'attività del privato, con conseguente violazione dei principi di tutela della proprietà privata, libera iniziativa economica, oltretutto della regola cardine inerente alla certezza temporale nello svolgimento delle attività amministrative.

La soluzione indicata dalla Commissione VIA nella nota in riscontro porterebbe, inoltre, all'elusione di due principi di derivazione anche comunitaria: quello che esclude il riverbero sul privato cittadino dei ritardi e delle inadempienze imputabili alla P.A., e quello che riconosce al cittadino e alle imprese un vero e proprio diritto di operare all'interno di un quadro normativo certo e prevedibile.

4) Contestazioni di merito al parere della Commissione VIA del 19/11/2019

4.1) La Commissione VIA riferisce che il riscontro di Westwind Srl al punto 11 della nota prot. 420672 del 3/7/2019, “non supportato neanche dai grafici richiesti, non è esaustivo, in quanto dall'analisi istruttoria condotta sul GIS (vedi allegati stralci planimetrici) emerge ad esempio che gli aerogeneratori N. 2, 4 e 7, aerogeneratori non eliminati in variante, sono più prossimi rispetto agli aerogeneratori N. 3, 5 e 8 aerogeneratori eliminati in variante, dagli aerogeneratori del campo eolico già realizzato ai confini con Castelnuovo di Conza e precisamente risultano a distanza inferiore ad un chilometro”.

Tuttavia, in riscontro al punto 11 è stato redatto dal proponente l'elaborato “AMB 05 – Fotoinserimenti” nel quale, come da espressa richiesta dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, sono stati messi a confronto i rendering delle visuali dai 4 punti cardinali relativi allo stato di fatto, al progetto autorizzato (n. 8 WTG) ed al progetto di variante (n. 5 WTG).

Non si comprende quindi perché mai la Commissione riferisca che il riscontro di Westwind non sia “supportato neanche dai grafici richiesti” (che invece sono stati prodotti e trasmessi dal proponente, in puntuale esecuzione di quanto richiesto) né quali siano le motivazioni per cui la Commissione abbia ritenuto di non poter operare un confronto tra la situazione ante e post variante, e quindi ritenga i rendering realizzati non esaustivi.

Non si comprendono inoltre le considerazioni circa le distanze degli aerogeneratori del progetto di variante da quelli già realizzati più prossimi (peraltro riportati nei fotoinserimenti prodotti); le posizioni degli aerogeneratori infatti non sono state modificate rispetto al progetto già autorizzato con D.D. n. 449/2014 e pertanto sono già state verificate e valutate positivamente.

4.2) In merito al rilievo della Commissione VIA secondo cui “l'aerogeneratore N. 4 risulta a ridosso della zona P4 per pericolosità frana (si rammenta che tutta l'area è anche in zona 1 per sismicità”, deve replicarsi che anche la posizione dell'aerogeneratore n. 4 non è variata rispetto a quella del

progetto autorizzato; pertanto la vicinanza alla “zona P4 per pericolosità frana” già è stata verificata e valutata positivamente dagli Enti preposti; analogo discorso vale per quanto attiene alla richiamata sismicità dei luoghi.

4.3) Va contestato anche l'assunto della Commissione VIA per cui “è presumibile che aerogeneratori con ingombro maggiore (+24 diametro rotore, + 50% area spazzata) aumentano le interferenze con gli altri aerogeneratori limitrofi già realizzati generando un maggiore effetto cumulo rispetto al progetto autorizzato”.

L'art. 19 D.Lgs. 152/2006 prevede che l'assoggettamento o meno al procedimento VIA deve essere valutato “in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V”, il quale Allegato a sua volta impone (punto 1, lett. a) di tener conto delle “caratteristiche del progetto”, intese come “dimensioni e concezione dell'insieme del progetto”; tali criteri sono richiamati anche al punto “3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale” dell'Allegato V, il quale prevede che “I potenziali impatti ambientali dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato”.

Non poteva quindi la Commissione VIA riferirsi solo alle dimensioni di alcune parti di ogni singolo aerogeneratore (diametro del rotore), richiamando l'incremento dell'area spazzata del 47% rispetto al progetto autorizzato; la Commissione VIA avrebbe dovuto invece considerare che l'eliminazione di n. 3 aerogeneratori determina una riduzione dell'area spazzata totale del 9% rispetto a quella autorizzata e rilevare quindi che nel complesso la variante richiesta rappresenta una soluzione migliorativa degli impatti ambientali.

4.4) In modo non condivisibile la Commissione VIA afferma criticamente che “si intravedono, ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale, altre alternative possibili”, imputando a Westwind Srl di non aver previsto la eliminazione di 3 aerogeneratori diversi da quelli indicati e di non aver motivato la scelta degli aerogeneratori da eliminare.

In realtà la critica della Commissione VIA si appunta inammissibilmente sul progetto già approvato nel 2014 e sulla scelta operata dai D.D. n. 49/2014 e n. 449/2014 di autorizzare complessivamente gli 8 aerogeneratori.

Il ragionamento della Commissione VIA sconta il vizio di fondo di ragionare come se si trattasse di assoggettare a VIA un progetto per la prima volta, mentre la verifica riguarda le modifiche proposte su di un progetto già approvato, che rappresenta appunto la “opzione zero” rispetto alla quale operare le valutazioni del caso.

Non è quindi ipotizzabile alcun onere del proponente di motivare la scelta degli aerogeneratori da eliminare o di proporre altre “possibili alternative”, “ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale”.

4.5) In merito alle ingiuste critiche della Commissione VIA allo “studio inerente all'effetto ‘shadow flickering’” presentato da Westwind, ingiustificatamente indicato come “molto lacunoso ed approssimativo”, ci si riporta al documento allegato ed alle repliche in esso contenute.

4.6) Del pari non condivisibili sono i rilievi della Commissione VIA che: “ricordando, poi, che tutta l'area ha un'alta valenza naturalistica perché prossima al lago di Conza, oasi wwf, zona SIC e ZPS che vanta un'elevata biodiversità vegetazionale e faunistica, dove nidificano il Biancone, il Nibbio reale ed il Nibbio Bruno anche l'aumento per ogni singolo aerogeneratore del 50% dell'area spazzata risulta un fattore di alta criticità.

In conclusione si può affermare che non è stato fornito, specifico per questa variante, così come richiesto, uno studio dettagliato e analitico in funzione del potenziale effetto cumulativo (DGR 532/16) dell'inserimento paesaggistico, dell'impatto naturalistico e avifaunistico (che avrebbe potuto, ad esempio, far scegliere di eliminare un aerogeneratore più prossimo al lago al posto di un altro più lontano oppure avrebbe potuto orientare la scelta, in funzione di evitare un eventuale disboscamento, di eliminare un aerogeneratore localizzato in area boscata a posto di un altro etc.) che avvalorò il lay-out con le turbine 1, 2, 4, 6 e 7 a fronte di un altro, in altre parole si ritiene che solo da un'analisi globale che tenga conto di tutti i fattori sopra citati si possa scegliere il lay-out de quo più compatibile ai fini della tutela dell'ambiente”.

Ancora una volta va ribadito che le osservazioni istruttorie della Commissione VIA sull'ingombro dell'impianto eolico oggetto di variante, ai fini di una valutazione dell'effetto cumulativo, si basano esclusivamente sull'ingombro del singolo aerogeneratore.

Come ben illustrato negli elaborati presentati per la verifica di assoggettabilità a VIA e nelle integrazioni successivamente prodotte, gli effetti cumulativi sulle specie di avifauna migratrice e nidificante vanno valutati considerando globalmente la superficie spazzata dagli aerogeneratori in considerazione del loro numero complessivo, che nella variante viene ridotto.

All'esito delle valutazioni contenute negli elaborati tecnici prodotti da Westwind Srl deve concludersi che l'effetto complessivo, al netto delle variabili considerate, è in diminuzione, anche considerando la posizione degli aerogeneratori selezionati rispetto a quelli preesistenti. Va anche rilevato – pur con la premessa di fondo che il layout degli aerogeneratori non eliminati non muta nella variante di progetto e quindi non è in discussione in questa sede – che, secondo quanto già risultante dallo studio per la valutazione di incidenza redatto ai fini della procedura integrata VIA-VI del progetto approvato nel 2014, tutti gli 8 aerogeneratori ricadono in un'area classificata dal modello previsionale di collisione come "basso".

Non essendo cambiate le condizioni ambientali alla base del modello predittivo, tale stima non può essere rimessa in discussione nella presente sede, essendo già stata oggetto di valutazione nella procedura VIA-VI e con esito positivo.

CONCLUSIONI

Si chiede all'Ufficio regionale procedente di voler recedere dall'erroneo intendimento, manifestato nella nota prot. 726567 del 29/11/2019, di "assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazioni di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza", stabilendo di non assoggettare il progetto di variante presentata il 5/4/2019 al procedimento di VIA ai sensi dell'art. 19, comma 8 D.Lgs. n. 152/2006.

Si allega elaborato di replica sullo "Studio di shadow flickering".

L'istruttore lette le osservazioni redige quanto segue:

Punto 2) non risultano agli atti le violazioni procedurali rappresentate difatti sono stati rispettati i termini previsti dall'art.19 del D.lgs. 152/2006 e riportati poi negli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" All.1 alla D.G.R 690 del 7.11.2017, per maggiore chiarezza di seguito si riportano le seguenti date:

19.04.2019 pubblicazione della comunicazione tramite pec a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, come elencati dal proponente, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web;

3.07.2019 richiesta integrazioni/chiarimenti.

Si evidenzia inoltre che il proponente quasi allo scadere dei 45 gg (a partire dal 3.07.2019) a sua disposizione per l'invio delle integrazioni, in data 13.08.2019 ha chiesto una sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo di novanta giorni. Tale sospensione di 90 giorni è stata concessa comunicando il termine del 15.11.2019 per la consegna delle integrazioni.

Punto 3) La Commissione ha semplicemente precisato che: **"Inoltre anche la cosiddetta "opzione zero" indicata dal proponente è attualmente non certa in quanto il parere di compatibilità ambientale VIA-VI, espresso con il D.D. 49 del 11.06.2014 dotato di validità quinquennale, è scaduto ed il proponente a tal proposito ha richiesto una proroga di ulteriori 5 anni che è in esame da parte dell'Autorità competente".**

Non ha affermato essere "un motivo ostativo".

Punto 4.1) Il paragrafo "non supportato neanche dai grafici richiesti, non è esaustivo, in quanto dall'analisi istruttoria condotta sul GIS (vedi allegati stralci planimetrici) emerge ad esempio che gli aerogeneratori N. 2, 4 e 7, aerogeneratori non eliminati in variante, sono più prossimi rispetto agli aerogeneratori N. 3, 5 e 8 aerogeneratori eliminati in variante, dagli aerogeneratori del campo eolico già realizzato ai confini con Castelnuovo di Conza e precisamente risultano a distanza inferiore ad un chilometro" che il proponente evidenzia nelle osservazioni e che **erroneamente** riferisce che la Commissione lo abbia addebitato quale riscontro al punto 11 della nota prot. 420672 del 3/7/2019, **si riferisce invece, come chiaramente scritto nel parere**, ai punti 2 e 3 della nota di richiesta integrazioni citata che qui si riportano:

punto 2) in merito a quanto riportato a pag. 43 § 3.12 "Cumulo con altri progetti" dello Studio Preliminare Ambientale, dove si dichiara che: "il progetto originario autorizzato e, conseguentemente, la proposta di variante presentata non interferiscono con altri progetti in

*esercizio, in corso di realizzazione o in progettazione nel comune di Conza e nei comuni limitrofi”, alla luce delle osservazioni prodotte dal comune di Conza, che riportano che : “già alla data di approvazione del progetto in oggetto (DD 449 del 23.06.2014) risultavano realizzati due parchi eolici (uno esistente alla data del 30.10.2002 e uno alla data del 04.07.2014) nei comuni limitrofi di Castelnuovo di Conza e Santomenna” e dall’analisi temporale estrapolata dal sito internet Google Earth in fase di istruttoria, si chiede di redigere **uno studio approfondito sugli effetti cumulativi che il progetto di variante può generare, tale studio dovrà essere corredato da elaborati planimetrici e da rendering fotografici;***

*punto 3) sulla base di quanto evidenziato dalle osservazioni prodotte dal comune di Conza e precisamente che : “il diametro del rotore dell’aerogeneratore previsto risulta avere una lunghezza di 136 m e che la fascia dell’ambito territoriale di competenza per il singolo aerogeneratore, sulla base di quanto stabilito dal punto 4.1 del D.M. 30.03.2015, avrà un raggio pari a 568 m [dato dalla relazione $R = (\text{ampiezza fascia (500m)} + \text{raggio rotore (68m)})$], **si chiede di produrre uno studio di dettaglio sull’interferenza dei parchi eolici esistenti con il parco eolico in oggetto.***

*Si richiedevano, quindi, elaborati planimetrici e rendering fotografici, **mai trasmessi**, a supporto di uno studio approfondito (**anche questo mai trasmesso**) inerente gli **effetti cumulativi che il progetto di variante può generare considerata l’interferenza dei parchi eolici esistenti con il parco eolico in oggetto variato rispetto al progetto autorizzato; altra cosa sono i grafici richiesti al punto 11 che riguardano, invece, solo l’inserimento paesaggistico** “ad integrazione della relazione paesaggistica presentata si richiedono rendering di viste prospettiche, dai quattro punti cardinali, inerenti la posizione e la dimensione delle turbine di progetto e di quelle proposte in variante e precisamente per la vista da ogni punto cardinale si richiedono tre tavole, stampabili in formato A3, ante/post variante e confronto”.*

Tali mancati riscontri, tra l’altro, avvalorano ancor di più quest’Amministrazione all’approfondimento richiedendo uno studio di Valutazione di Impatto Ambientale integrato con la Valutazione di Incidenza.

*Punto 4.2) Nel parere non si vuole rilevare **una variazione** nella posizione dell’aerogeneratore N° 4 **ma si vuole evidenziare il potenziale effetto cumulativo** che il citato aerogeneratore potrebbe generare rispetto ad un altro aerogeneratore in un’altra posizione (ad es. 3,5 e 8) che invece il proponente ha deciso di eliminare, difatti nel parere si riporta: “ poiché l’aerogeneratore N. 4 è ad una distanza di circa 630 m dall’aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui e l’aerogeneratore N. 7 è ad una distanza di circa 900 m dall’aerogeneratore già realizzato più prossimo a lui).*

Inoltre, l’aerogeneratore N.4 risulta a ridosso della zona P4 per pericolosità frana (si rammenta che tutta l’area è anche in zona 1 per sismicità).

È presumibile che aerogeneratori con ingombro maggiore (+ 24 m diametro rotore, + 50% area spazzata) aumentano le interferenze con gli altri aerogeneratori limitrofi già realizzati generando un maggiore effetto cumulo rispetto al progetto autorizzato.

Tanto premesso alla “opzione zero” ovvero la realizzazione del progetto precedentemente autorizzato, asserita dal proponente (il proponente, tra l’altro, non motiva nello specifico l’eliminazione degli aerogeneratori N. 3,5 e 8 a fronte di altri tre degli otto totali ma riporta solo che “in particolare lo scopo della presente variante progettuale è garantire il miglior sfruttamento della risorsa eolica del sito di Conza della Campania in modo tale da ottimizzare sia la disponibilità energetica, sia la qualità del servizio elettrico prodotto, fronteggiando così, le sempre crescenti richieste di energia “pulita” da parte dell’utenza pubblica e privata”) si intravedono, ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale, altre alternative possibili quali quelle che si basano sull’eliminazione degli aerogeneratori che per la loro localizzazione, considerando i nuovi modelli sopra descritti, potrebbero generare un maggiore impatto.

Inoltre, a tale proposito, si rileva che quanto espresso nel parere “il proponente, tra l’altro, non motiva nello specifico l’eliminazione degli aerogeneratori N. 3,5 e 8 a fronte di altri tre degli otto totali ...” è dettato anche da motivazioni di carattere idrogeologico-ambientale; infatti è stato evidenziato che l’aerogeneratore n.4 insiste a ridosso di una zona P4 per pericolosità frana, e in zona 1 per sismicità. Il fatto che “il progetto è stato già sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ottenendo parere favorevole di

Compatibilità Ambientale e di Valutazione di Incidenza con Decreto Dirigenziale della Regione Campania (A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile) n. 49 del 11/06/2014", e che "pertanto la vicinanza alla zona P4 per pericolosità frana già è stata verificata e valutata positivamente dagli Enti preposti", non esime dal fatto che, variazioni delle caratteristiche tecnico-progettuali, seppur di un singolo aerogeneratore, non possano comportare differenti impatti ambientali rispetto a quelli precedentemente valutati.

Punto 4.3) *Nel parere non ci si riferisce unicamente come riportato dal proponente "solo alle dimensioni di alcune parti di ogni singolo aerogeneratore (diametro del rotore), richiamando l'incremento dell'area spazzata del 47% rispetto al progetto autorizzato; la Commissione VIA avrebbe dovuto invece considerare che l'eliminazione di n. 3 aerogeneratori determina una riduzione dell'area spazzata totale del 9% rispetto a quella autorizzata e rilevare quindi che nel complesso la variante richiesta rappresenta una soluzione migliorativa degli impatti ambientali" ma ci si riferisce, tra l'altro, anche al fatto che "il proponente, tra l'altro, non motiva nello specifico l'eliminazione degli aerogeneratori N. 3,5 e 8 a fronte di altri tre degli otto totali ma riporta solo che "in particolare lo scopo della presente variante progettuale è garantire il miglior sfruttamento della risorsa eolica del sito di Conza della Campania in modo tale da ottimizzare sia la disponibilità energetica, sia la qualità del servizio elettrico prodotto, fronteggiando così, le sempre crescenti richieste di energia "pulita" da parte dell'utenza pubblica e privata") si intravedono, ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale, altre alternative possibili quali quelle che si basano sull'eliminazione degli aerogeneratori che per la loro localizzazione, considerando i nuovi modelli sopra descritti, potrebbero generare un maggiore impatto".*

Si fa presente che, come espressamente richiamato dal proponente, se è pur vero che nella valutazione bisogna *"tener conto delle "caratteristiche del progetto", intese come "dimensioni e concezione dell'insieme del progetto"*, elemento per altro preso in esame dall'Autorità competente, non bisogna però trascurare le interferenze che ciascun aerogeneratore potrebbe avere anche singolarmente con altri aerogeneratori limitrofi già esistenti e di progetto, specie se prossimi ad Aree di alta valenza naturalistica. Una variazione tecnica dell'impianto, andando a modificare i parametri oggetto di analisi, potrebbe quindi comportare anche variazioni degli effetti cumulativi.

Nel caso in esame, in virtù delle nuove caratteristiche tecniche previste per i n.5 aerogeneratori, l'analisi degli effetti cumulativi *"già valutati dall'Autorità Competente nella precedente valutazione conclusasi favorevolmente"*, necessita di un ulteriore studio dettagliato e analitico, secondo quanto disposto dalla DGR 532/16.

Punto 4.4) In riferimento a questo punto nel quale il proponente afferma che: *"in modo non condivisibile la Commissione VIA afferma criticamente che "si intravedono, ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale, altre alternative possibili", imputando a Westwind Srl di non aver previsto la eliminazione di 3 aerogeneratori diversi da quelli indicati e di non aver motivato la scelta degli aerogeneratori da eliminare.*

In realtà la critica della Commissione VIA si appunta inammissibilmente sul progetto già approvato nel 2014 e sulla scelta operata dai D.D. n. 49/2014 e n. 449/2014 di autorizzare complessivamente gli 8 aerogeneratori.

Il ragionamento della Commissione VIA sconta il vizio di fondo di ragionare come se si trattasse di assoggettare a VIA un progetto per la prima volta, mentre la verifica riguarda le modifiche proposte su di un progetto già approvato, che rappresenta appunto la "opzione zero" rispetto alla quale operare le valutazioni del caso. Non è quindi ipotizzabile alcun onere del proponente di motivare la scelta degli aerogeneratori da eliminare o di proporre altre "possibili alternative", "ai fini di una maggiore salvaguardia ambientale"

Si rammenta che il fine ultimo di questo Ufficio è la salvaguardia ambientale per cui trattandosi di una variante al progetto la scelta progettuale va dettagliatamente motivata e nel caso di più alternative progettuali deve essere presentata quella che maggiormente rispecchia tale principio.

Punto 4.5) Le osservazioni prodotte inerenti questo punto e che consistono in una corposa revisione (relazione revisionata di 16 pagine) a quanto già prodotto in sede di richiesta integrazioni, contribuiscono a colmare in parte le lacune riscontrate nella relazione già presentata, mentre rimangono punti di approssimazione, infatti si rileva che dalla *"tabella di confronto delle ore*

di ombreggiamento per i casi "worst case" e "real case" anche i recettori R17 ed R46 superano il limite delle 30h/yr con rispettivamente 35,1 h/yr e 31,8 h/yr , recettori che invece non sono stati considerati sensibili e che pertanto non sono stati oggetto di approfondimento nella seconda parte dello studio né nella relazione principale né in questa revisionata presentata nelle osservazioni, appunto, ai sensi dell'art. 10 bis L. 7/8/1990 n. 241.

Inoltre, ancora una volta, si sostiene in queste osservazioni che *"gli ostacoli presi in considerazione risultano essere non solo al momento persistenti ma si ipotizza essere permanenti (rientrati sempre nella famiglia dei sempreverdi, dato che si dividono tra cipressi e abeti)"* non tenendo conto della possibilità che questi ostacoli naturali possano non essere permanenti essendo, purtroppo, soggetti ad eventuali incendi , eventuali malattie parassitarie ecc. ecc. e che solo dopo diversi anni da un loro auspicabile rimboschimento possono assolvere alla funzione rappresentata.

Punto 4.6) Anche in questo punto il proponente nelle osservazioni stravolge quanto asserito nel parere difatti riporta il seguente stralcio *"ricordando, poi, che tutta l'area ha un'alta valenza naturalistica perché prossima al lago di Conza, oasi wwf, zona SIC e ZPS che vanta un'elevata biodiversità vegetazionale e faunistica, dove nidificano il Biancone, il Nibbio reale ed il Nibbio Bruno anche l'aumento per ogni singolo aerogeneratore del 50% dell'area spazzata risulta un fattore di alta criticità.*

In conclusione si può affermare che non è stato fornito, specifico per questa variante, così come richiesto, uno studio dettagliato e analitico in funzione del potenziale effetto cumulativo (DGR 532/16) dell'inserimento paesaggistico, dell'impatto naturalistico e avifaunistico (che avrebbe potuto, ad esempio, far scegliere di eliminare un aerogeneratore più prossimo al lago al posto di un altro più lontano oppure avrebbe potuto orientare la scelta, in funzione di evitare un eventuale disboscamento, di eliminare un aerogeneratore localizzato in area boscata a posto di un altro etc.) che avvalorì il lay-out con le turbine 1, 2, 4, 6 e 7 a fronte di un altro, in altre parole si ritiene che solo da un'analisi globale che tenga conto di tutti i fattori sopra citati si possa scegliere il lay-out de quo più compatibile ai fini della tutela dell'ambiente" affermando che: "Ancora una volta va ribadito che le osservazioni istruttorie della Commissione VIA sull'ingombro dell'impianto eolico oggetto di variante, ai fini di una valutazione dell'effetto cumulativo, si basano esclusivamente sull'ingombro del singolo aerogeneratore" non considerando affatto né il parere nella sua interezza né quanto esplicitato, in modo sintetico, nelle conclusioni alle quali egli stesso fa riferimento in questo punto delle osservazioni.

Per quanto sopra evidenziato la domanda di riesame si ritiene inaccoglibile e pertanto resta confermato il parere espresso precedentemente di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Console e della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di confermare il parere già espresso in data 19.11.2019 ovvero di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza"

- b. che l'esito della Commissione del 14/01/2020 è stato comunicato al proponente Westwind s.r.l. con nota prot. reg. n. 91053 del 12/02/2020;
- c. che la Westwind S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 19/11/2019 e del 14/01/2020, il progetto di *“Modifica non sostanziale impianto eolico da realizzare nel Comune di Conza della Campania (AV) nelle loc. Fontana dei Fiori, Monte Travaglioso, Zampa di Cavallo e Fontana di Vauza”*, proposto dalla Westwind S.r.l., con sede in Via Diocleziano 107 nel Comune di Napoli, per le motivazioni riportate in premessa.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Westwind S.r.l.;
 - 3.2 all'ASL di Avellino;
 - 3.3 all'ARPAC – Dipartimento di Avellino;
 - 3.4 alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino;
 - 3.5 al Comune di Conza della Campania;
 - 3.6 alla Provincia di Avellino;
 - 3.7 alla Comunità Montana Alta Irpinia;
 - 3.8 al Comune di Sant'Andrea di Conza;
 - 3.9 al Comune di Castelnuovo di Conza;
 - 3.10 alla Provincia di Salerno;
 - 3.11 alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - 3.12 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio

